

SNPA A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

IL SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE FORNISCE UN SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO ESSENZIALE NELLA RISPOSTA ALLE EMERGENZE. È FONDAMENTALE CONDIVIDERE BUONE PRATICHE, MODELLI DI INTERVENTO EFFICACI E PROCEDURE STANDARD PER INDIVIDUARE CORRETTAMENTE LA COMPONENTE AMBIENTALE DEL RISCHIO.

La gestione delle emergenze ambientali rappresenta una sfida complessa, che richiede un sistema di risposta tempestivo, competente e integrato. In questo quadro, il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (Snpa) riveste un ruolo fondamentale, come definito dalla legge n. 132/2016 [1], che ne attribuisce le funzioni anche in ambito emergenziale.

Il Snpa svolge un ruolo cruciale di supporto, affiancando gli enti preposti alla gestione delle emergenze in scenari dove l'ambiente è, al contempo, bersaglio e nuova fonte di pericolo per l'ambiente stesso e per l'uomo.

Questo articolo si propone di illustrare l'operatività del Snpa nel supporto alla gestione delle emergenze per gli aspetti ambientali, evidenziando l'importanza della definizione di ruoli, competenze e protocolli condivisi.

Il quadro normativo di riferimento

Il ruolo del Snpa nella gestione delle emergenze ambientali è definito, in primo luogo, dalla stessa norma istitutrice del Sistema nazionale, la legge n. 132/2016.

In particolare: l'articolo 3, comma 1, lettera b) assegna al Snpa il controllo delle fonti di inquinamento e delle pressioni ambientali derivanti da fenomeni naturali o antropici, anche di carattere emergenziale, attraverso attività di campionamento, analisi, misura, sopralluogo e ispezione; inoltre, alla lettera h), riconosce la partecipazione del Sistema nazionale ai sistemi di protezione civile nazionali e regionali, anche mediante l'integrazione dei sistemi conoscitivi e l'erogazione di servizi tecnici. Queste attività sono ulteriormente definite dal codice della protezione civile (Dlgs n. 1/2018[2]), che identifica il Snpa come struttura operativa del Servizio nazionale e annovera Ispra, Arpa Piemonte e Arpa Emilia-Romagna tra i centri di



competenza, con il compito di fornire dati, elaborazioni e supporto tecnico-scientifico.

Il ruolo del Snpa nelle emergenze ambientali

I componenti del Sistema intervengono su tutto il territorio nazionale in risposta a emergenze causate da eventi naturali o antropici che possono compromettere le matrici ambientali. Le modalità operative possono variare da Regione a Regione, in funzione delle caratteristiche territoriali, organizzative e delle risorse disponibili. Tuttavia, ogni qualvolta si verifica un evento rilevante, le competenze tecnico-scientifiche delle Agenzie ambientali vengono messe a disposizione delle autorità preposte alla gestione dell'emergenza e del soccorso, con l'obiettivo di fornire un quadro

informativo completo e di contenere le ricadute ambientali.

A livello centrale, Ispra svolge un ruolo di coordinamento e indirizzo tecnico, promuovendo la condivisione di buone pratiche e il raccordo operativo con le altre istituzioni nazionali competenti.

In aggiunta, Ispra interviene su richiesta del Dipartimento della protezione civile (Dpc) o del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase), oltre che delle agenzie del Sistema, secondo le modalità previste dal regolamento contenente disposizioni sulle modalità di attivazione dell'istituto in materia di crisi ed emergenze ambientali.

Sul territorio, le Agenzie ambientali, durante un'emergenza, forniscono supporto attraverso:

- analisi e approfondimenti informativi, mediante sopralluoghi, campionamenti, misurazioni, accesso alle reti di monitoraggio e raccolta dati in tempo reale
- consulenza tecnico-scientifica e

normativa, a supporto delle decisioni delle autorità competenti, anche attraverso valutazioni previsionali - indagini ambientali e individuazione delle cause, al fine di accertare le origini dell'evento.

È importante chiarire che, per natura e mandato istituzionale, le Agenzie ambientali non sono enti di soccorso né svolgono interventi diretti a favore delle persone in pericolo. Le Agenzie svolgono un ruolo di supporto alle strutture preposte alla gestione dell'emergenza, contribuendo con valutazioni tecniche a impedire o limitare il coinvolgimento dell'ambiente.

In attuazione di quanto indicato nella norma istitutiva del Sistema nazionale, con lo scopo di uniformare i servizi e le prestazioni e, dunque, le modalità di risposta su tutto il territorio nazionale, è stata istituita all'interno del Snpa la Rete tematica sulle emergenze ambientali.

Le attività delle Rete hanno condotto alla redazione di un primo documento, (curato dal GdL II/01 Tic II - Controlli e monitoraggi) dal titolo "Operatività, ambiti di intervento e mappatura delle competenze specialistiche nella gestione delle emergenze ambientali del Snpa" [3]. Elemento centrale del documento è la "carta d'identità dell'Agenzia", una scheda informativa che riassume, per ogni Agenzia: gli scenari di rischio presidiati; le modalità di attivazione del sistema di risposta; la disponibilità di servizi di pronta disponibilità; le competenze specifiche in funzione delle caratteristiche del territorio.

Questo strumento ricognitivo ha posto le basi per il "Manuale operativo per la gestione delle emergenze ambientali del Snpa" [4], che standardizza i modelli di intervento, in particolare per i rischi di origine antropica. Il modello operativo segue la sequenza temporale dell'emergenza, descrivendo le azioni da svolgere: prima dell'intervento in campo; sul luogo dell'evento; nel coordinamento tra operatori in campo e gli altri soggetti coinvolti nell'emergenza, di norma il personale che fornisce supporto specialistico, chi presiede al tavolo dell'unità di crisi (qualora attivata) e i soggetti incaricati della comunicazione esterna; nella fase post-emergenza.

Sfide, criticità e prospettive future

L'esperienza maturata dimostra che le diversità organizzative presenti tra le Agenzie possono essere considerate una risorsa, poiché consentono di



valorizzare le peculiarità territoriali e garantire interventi mirati. Tuttavia, risulta fondamentale condividere buone pratiche, modelli di intervento efficaci e procedure minime standard, così da assicurare un livello di risposta uniforme su scala nazionale.

Una criticità, in alcuni casi, è rappresentata dalla mancanza di conoscenza del ruolo e delle competenze delle Agenzie da parte degli altri enti che intervengono a vario titolo nella gestione delle emergenze. A tal fine, alcune Agenzie hanno predisposto delle procedure di intervento, condivise tra i vari enti, elaborate per i vari scenari di rischio, laddove gli aspetti imprescindibili per una corretta gestione dell'emergenza.

In tal senso, per meglio definire il perimetro di intervento del Snpa, occorre considerare due concetti fondamentali:

- il *rischio per l'ambiente*, secondo il quale l'ambiente, inteso come bersaglio degli effetti di eventi naturali o antropici, è da tutelare al pari delle persone e dei beni, secondo quanto sancito anche dall'art. 9 della Costituzione

- il *rischio ambientale*, che indica la probabilità che un ambiente già compromesso generi una nuova sorgente di pericolo, con potenziali danni futuri per l'uomo, i beni e l'ambiente stesso. In alcuni casi, le conseguenze del degrado ambientale possono superare l'impatto dell'evento che lo ha originato.

La comprensione e la definizione dei due distinti ambiti ci permette di individuare la componente ambientale del rischio, intesa come il rischio per l'ambiente, insito in tutte le tipologie di evento emergenziale e, dunque, trasversale a tutti i rischi di protezione civile, definiti dal Dlgs 1/2018, da cui può discendere un nuovo rischio di cui tener conto in occasione dell'individuazione delle azioni di prevenzione e delle pianificazioni di settore.

Elisa Nardi¹, Stefano Steri², Claudio Numa³

Ispra, Centro nazionale per le crisi e le emergenze ambientali e il danno

1. Responsabile Area Emergenze ambientali sulla terraferma
2. Responsabile Settore coordinamento procedure
3. Dirigente responsabile

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI E NORMATIVI

[1] Legge 28 giugno 2016, n. 132, "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale".

[2] Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, "Codice della protezione civile".

[3] Snpa, 2021, *Operatività, ambiti di intervento e mappatura delle competenze specialistiche nella gestione delle emergenze ambientali*, Delibera del Consiglio Snpa, seduta del 18/05/2021, Doc. n. 108/21, Report Snpa n. 23/2021, Isbn 978-88-448-1061-0.

[4] Snpa, 2021, *Manuale operativo per la gestione delle emergenze ambientali del Snpa*, delibera del Consiglio Snpa, seduta del 12/07/2021, Doc. n.131/21, Linee guida Snpa n. 36/2021, Isbn 978-88-448-1088-7.